

## CIRCOLARE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETA – SETTORE ASSISTENZA

**DEL 20 GIUGNO 1986**

OGGETTO: Medicina dello Sport, certificazioni di non idoneità all'attività sportiva agonistica.

La Commissione Regionale medico-sportiva d'appello, prevista dal l'art.10 della L.R.3.8.1982, n.25, costituita nella nostra Regione nel l'ottobre 1982, ha svolto finora una notevole ed apprezzabile mole di lavoro esaminando circa 400 ricorsi avverso le certificazioni di non idoneità di I grado alla pratica sportiva agonistica.

Per facilitare la futura attività della Commissione stessa, nel rispetto della vigente normativa, si ritiene peraltro necessario intervenire allo scopo di eliminare o porre rimedio ad alcune anomalie finora rilevate:

1) si é avuto modo di constatare che, a volte, gli atleti giudicati non idonei dal Servizio di medicina dello sport della ULSS o dal Centro della FMSI a cui si sono rivolti, abbiano successivamente ottenuto l'idoneità presso altre ULSS o altri Centri o specialisti vari.

Ciò oltre ad essere in contrasto con quanto previsto dall'art.6 del D.M.18.2.1982 e dall'art. 8 della [L.R.25/82](#), comporta comprensibili rischi e responsabilità per gli atleti e per le società di appartenenza, oltreché ovviamente, per il medico certifikatore.

Al fine di evitare il ripetersi di detto inconveniente ed allo scopo di garantire uniformità di giudizi, in attesa di successivi interventi tesi ad un completo riordino della materia, si impartiscono le seguenti direttive:

- le certificazioni di idoneità (o non idoneità) devono essere rilasciate dalla ULS presso la quale l'atleta ha la propria residenza o dai Centri della FMSI del CONI convenzionati;

nell'ipotesi di certificazioni rilasciate da detti Centri FMSI, da altri Centri privati o da specialisti libero-professionisti esse, per produrre i loro effetti, devono essere viste, previa verifica amministrativa, dalla ULSS di residenza dell'atleta;

verifica e visto sono necessari, analogamente, allorché si é tenuto conto in sede di certificazione, della ULSS di residenza della società sportiva di appartenenza, anziché di quella dell'atleta, come autorizzato con circolare regionale n.36588 del 4 novembre 1982;

- é necessario inoltre che nella scheda sanitaria venga inserita apposita formula con la quale l'atleta dichiara di essere / o non essere stato sottoposto a precedenti visite medico-sportive di legge e di essere / o non essere stato dichiarato idoneo alla pratica sportiva agonistica.

Ciò sotto la propria responsabilità e pena la nullità dell'atto.

in caso di precedente giudizi o di non idoneità il medico sportivo é tenuto a far menzione di esso nella propria certificazione ed a specificare i motivi che lo inducono a ritenere non più attuale la precedente certificazione di non idoneità.

In assenza di detta specificazione l'atto sarà considerato nullo.

2) Come é noto, ai sensi dell'art.6 del D.M.18.2.1982, il ricorso **contro la** certificazione di non idoneità di I grado va proposto entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Ai fini della verifica del rispetto di detto termine al ricorso deve essere allegato l'originale della busta con il timbro postale da cui risulta la data in cui l'esito negativo é stato comunicato.

Di quanto sopra é necessario mettere tempestivamente al corrente tutte le società delle varie federazioni sportive, nonché gli atleti giudicati non idonei.

Confidando nella puntuale applicazione delle presenti direttive, che dovranno trovare comunque piena attuazione a partire dal 1.9 1986, *si porgono distinti saluti*

- Antonio Bogoni - Assessore alla Sanità